



BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375

via G.D. Cassini, 3 - 40133 BOLOGNA

Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656

www.iisbelluzzifioravanti.gov.it - bois02300g@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato in data 12 ottobre 2016

Premessa

Visto il DPR n. 249/98 relativo allo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e le successive modifiche ed integrazioni introdotte dal DPR n. 235/07, sentito il parere del Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto dell’IIS Belluzzi – Fioravanti emana il seguente regolamento:

Art. 1 –Principi generali

- La finalità del regolamento è educativa (educazione alla legalità, rafforzamento del senso di responsabilità e ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica).
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Ogni studente è tenuto ad un comportamento corretto e a osservare i doveri sotto riportati e presenti nel “Patto educativo di corresponsabilità”; se non si atterrà ad essi, prima di incorrere in sanzioni disciplinari, verrà invitato ad esporre le proprie ragioni e potrà avvalersi della presenza di testimoni.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica se questo non comporta situazioni di pericolo per se stesso o per gli altri.

Art. 2 Infrazioni di rilievo disciplinare

1. Costituiscono mancanze disciplinari sanzionate con provvedimenti disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) Disturbare l’attività dell’insegnante e dei compagni durante la lezione;
- b) Ritardare il rientro in aula dopo l’intervallo o allontanarsi al cambio d’ora;
- c) Consumare cibi e bevande nelle aule e nei laboratori (comprese biblioteca, palestra);
- d) Sporcare, gettare oggetti o rifiuti per terra sia all’interno sia all’esterno dell’edificio scolastico;
- e) Usare un abbigliamento poco decoroso;
- f) Non giustificare assenze o ritardi entro tre giorni;
- g) Assentarsi dalla lezione senza l’esplicito permesso dell’insegnante;
- h) Rivolgersi all’insegnante, al personale e/o ai compagni con espressioni offensive, volgari o blasfeme;
- i) Sporcare o danneggiare muri, banchi, servizi e ogni altro arredo scolastico, strumenti didattici della scuola o dei compagni;
- j) Danneggiare o non restituire i materiali avuti in prestito (libri, vocabolari, ecc.);
- k) Fumare all’interno dell’edificio scolastico o nelle sue pertinenze;
- l) Usare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, se non utili allo svolgimento della lezione ed autorizzati dal docente;
- m) Esercitare comportamenti pericolosi come accendere sostanze infiammabili, gettare oggetti dalle finestre, usare oggetti contundenti ecc.;
- n) Abbandonare volontariamente i locali scolastici durante le lezioni;
- o) Diffondere immagini o registrazioni non autorizzate che violino la privacy;
- p) Esercitare violenze fisiche o psicologiche sui compagni per intimidirli o limitarne la libertà personale; assumere atteggiamenti discriminatori su base etnica, sessuale, religiosa o nei confronti delle persone diversamente abili;

- q) Danneggiare segnaletica e attrezzature di sicurezza;
 - r) Violare i doveri dello studente e le norme del regolamento di istituto;
 - s) Esercitare ogni altra azione espressamente prevista come reato dalle leggi vigenti (es. furto, manomissione e/o falsificazione di atti pubblici, introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe ecc.).
2. Tutte le infrazioni sono sanzionabili se vengono commesse all'interno dell'area scolastica o durante lo svolgimento di attività didattiche esterne (viaggi di istruzione, visite guidate ecc.).

Art. 3 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché al principio della riparazione del danno causato. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe e sono disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. È prevista la possibilità per lo studente di dimostrare il suo inserimento nella comunità scolastica e il suo senso di appartenenza, chiedendo di svolgere attività a favore della comunità scolastica (cura dei locali e delle attrezzature, servizi vari, compiti didattico - educativi), attività che potranno sostituire le sanzioni disciplinari. La vicepresidenza valuterà le richieste e – compatibilmente con le risorse umane a disposizione della scuola e dopo un attento esame della richiesta – disporrà tipologia e date delle attività sostitutive. Il riconoscimento dei propri errori sarà valutato positivamente, mentre costituiranno seri elementi di preoccupazione il ripetersi di comportamenti scorretti, la negazione delle proprie responsabilità, la complicità con chi non osserva i propri doveri.
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Doveri

1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi; si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente; informa i genitori delle comunicazioni riguardanti il profitto e la vita scolastica.
2. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento corretto, serio ed educato. Esprime rispetto nei confronti degli insegnanti, dei compagni e del personale scolastico.
3. Lo studente ha cura dell'ambiente in cui studia e lavora, utilizza correttamente le strutture, i macchinari e sussidi didattici, anche fuori dall'orario delle lezioni; se arreca danni alle persone, agli arredi, agli immobili, si impegna al loro risarcimento; osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza.

Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

Il Consiglio d'Istituto ha nominato un Organo di Garanzia composto dal DS, un docente, un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e dura in carica due anni; la funzione di segretario verbalizzatore viene svolta dal docente.

L'Organo di Garanzia decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. I ricorsi contro le sanzioni debbono essere inviati all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo delibera entro i 10 giorni successivi al ricorso.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide qualora siano presenti almeno tre dei quattro membri. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

Regolamento di disciplina - Tabella n.1

INFRAZIONI LIEVI

Infrazioni	Sanzioni disciplinari	Organo competente	Procedure
Lievi inosservanze rispetto ai doveri citati (es. scorrettezze e comportamenti non gravi verso i compagni e gli adulti; disturbo durante le ore di lezione)	Richiamo verbale	Docente	Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale.
Ritardi brevi (inferiori ai dieci minuti) reiterati (almeno tre)	Richiamo scritto	Docente	Il docente impartisce il richiamo scritto che viene annotato sul registro elettronico. La famiglia è tenuta a leggere periodicamente i registro elettronico, pertanto il richiamo scritto costituisce già un avvertimento
Tre ritardi non giustificati (superiori ai 10 minuti) o mancata presentazione di giustificazione per tre giorni consecutivi	Richiamo scritto (nota disciplinare) che viene annotato sul registro elettronico da parte del coordinatore di classe	Docente	Il docente contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo scritto che viene annotato sul registro elettronico. La famiglia è tenuta a leggere periodicamente i registro elettronico, pertanto il richiamo scritto costituisce già un avvertimento
Mancato utilizzo del badge per cinque volte	Richiamo scritto (nota disciplinare) che viene annotato sul registro elettronico da parte del coordinatore di classe	Docente	Il docente contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo scritto che viene annotato sul registro elettronico. La famiglia è tenuta a leggere periodicamente i registro elettronico, pertanto il richiamo scritto costituisce già un avvertimento
Assenze molto frequenti che possono compromettere l'obbligo scolastico.	Comunicazione scritta ai genitori MENSILE a cura della segreteria.	Coordinatore di classe	Il coordinatore informa il Dirigente Scolastico, il quale provvede ad avvisare la famiglia sugli obblighi di legge.

Regolamento di disciplina - Tabella n.2

INFRAZIONI GRAVI

Infrazioni	Sanzioni disciplinari	Organo competente	Procedure
Disturbo continuato durante le lezioni.	- Annotazione sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori. - Convocazione dei genitori da parte del Dirigente. - Convocazione del Consiglio di Classe per provvedimento disciplinare	- Docente - Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe	Il docente impartisce il richiamo scritto che viene registrato sul registro elettronico e comunicato al Dirigente Scolastico. Avvio procedimento disciplinare con contestuale convocazione della famiglia.
Gravi scorrettezze verso compagni, insegnanti e il personale.	- Annotazione sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori. - Convocazione dei genitori da parte del Dirigente. - Convocazione del Consiglio di Classe per provvedimento disciplinare	- Docente - Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe	Il docente impartisce il richiamo scritto che viene registrato sul registro elettronico e comunicato al Dirigente Scolastico. Avvio procedimento disciplinare con contestuale convocazione della famiglia
Offese alla dignità personale.	Annotazione sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori	- Docente - Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe	Il docente impartisce il richiamo scritto che viene registrato sul registro elettronico e comunicato al Dirigente Scolastico. Avvio procedimento disciplinare con contestuale convocazione della famiglia.
Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola, e di strutture e attrezzature della scuola. Sottrazione di beni di proprietà della scuola e/o dei compagni e dei docenti.	- Annotazione sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori - Convocazione dei genitori da parte del Dirigente. - Convocazione del Consiglio di Classe per	- Docente - Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe	Il docente impartisce il richiamo scritto che viene registrato sul registro elettronico e comunicato al Dirigente Scolastico. Avvio procedimento disciplinare con contestuale convocazione della famiglia.

	provvedimento disciplinare.		
Atti di vandalismo	- Le sanzioni elencate sopra; - Eventuale allontanamento dalla comunità scolastica.	- Docente - Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe	Il docente impartisce il richiamo scritto che viene registrato sul registro elettronico e comunicato al Dirigente Scolastico. Avvio procedimento disciplinare con contestuale convocazione della famiglia

Regolamento di disciplina - Tabella n.3

INFRAZIONI GRAVISSIME

Gravi inosservanze rispetto ai doveri citati	Sanzioni disciplinari	Organo competente	Procedure
- Atti di violenza verso compagni, docenti, personale, anche nello spazio antistante alla scuola, testimoniato dal personale della scuola. - Uso e spaccio di sostanze illecite. - Offese gravi alla persona, alla religione e alle istituzioni. - Comportamento lesivo alla propria e altrui incolumità. - Recidiva dei fatti precedenti. - Reato di particolare gravità.	- Annotazione sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori. - Convocazione dei genitori da parte del Dirigente. - Convocazione del Consiglio di Classe/Consiglio di istituto per l'allontanamento dalla scuola per un periodo proporzionato alla gravità del fatto. - In caso di reato denuncia all'Autorità giudiziaria e ai servizi sociali.	- Docente - Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe - Consiglio di Istituto	- Il Consiglio di Classe si riunisce su proposta di uno o più docenti o del Dirigente, per redigere le contestazioni di violazione del regolamento disciplinare. - Le contestazioni vengono notificate in modo scritto all'alunno e alla famiglia. - Il Consiglio di Classe si riunisce ad ascoltare le giustificazioni dell'alunno e della famiglia e quindi emette la sanzione disciplinare, che viene notificata. - Nel caso in cui il Consiglio di Classe ritenga che l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni non sia una sanzione commisurata alla gravità del fatto, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di istituto, il quale è competente per l'allontanamento superiore a quindici giorni e per le sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. - In caso di comportamenti che si profilino quali reati, viene allertata dal Dirigente scolastico la competente autorità giudiziaria.

A seguito di tre note personali sul registro elettronico, il coordinatore consulta i colleghi e insieme valutano se richiedere la convocazione di un consiglio straordinario o se si rende necessario prendere provvedimenti educativi.